



*Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken  
Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques  
Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche*

Annesso

Convenzione nazionale sulla qualità ANQ del 9.3.2011

---

## Sviluppo della qualità – misurare e migliorare

---

Versione 2.0 – Comitato 25.1.2022  
Berna, 31 gennaio 2022

## 1. Preambolo

---

L'articolo 58a LAMal obbliga le associazioni dei fornitori di prestazioni e le associazioni degli assicuratori a stipulare una convenzione nazionale per lo sviluppo della qualità (misurazioni e miglioramenti della qualità) negli ospedali e nelle cliniche. Alcuni adeguamenti valgono anche per i Cantoni nel quadro della pianificazione ospedaliera. Ai sensi del nuovo articolo 58d OAMal, nella valutazione della qualità degli istituti sono chiamati a verificare l'adempimento di determinate esigenze.

Lo scopo dell'ANQ è il coordinamento e l'attuazione di misurazioni a livello nazionale nel campo dello sviluppo della qualità (misurazioni e miglioramenti della qualità). Finora, l'associazione focalizzava la sua attività in primis sullo svolgimento uniforme a livello nazionale dei rilevamenti al fine di fornire a ospedali e cliniche le basi per l'adozione di misure di miglioramento.

I partner contraenti della (nuova) convenzione sulla qualità ai sensi dell'articolo 58a LAMal, ossia H+, santésuisse e curafutura, e i partner contraenti della convenzione sulla qualità H+ e CTM/assicuratori sociali, nonché Cantoni e ANQ hanno concordato, sulla base dello scopo dell'associazione, di garantire la loro collaborazione e compiti selezionati per soddisfare le prescrizioni federali in riferimento allo sviluppo della qualità a favore degli ospedali e delle cliniche nel quadro dell'associazione ANQ e dell'attuale convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ.

Le attuali disposizioni della convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ disciplinano l'attuazione e il finanziamento di misurazioni nazionali della qualità nel settore stazionario (medicina somatica acuta, riabilitazione, psichiatria). Il finanziamento avviene tramite gli importi forfetari per dimissione di cui agli articoli 12-15 e agli annessi 4, 5a e 5b della convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ. I compiti selezionati riferiti alla collaborazione dei partner contraenti ai sensi dell'art. 58a LAMal e al rispetto delle prescrizioni federali in materia di miglioramento della qualità sono disciplinati con il presente annesso. Per il finanziamento fa stato la cifra 3.

## 2. Compiti e competenze dell'ANQ

---

Per l'attuazione delle prescrizioni federali in riferimento allo sviluppo della qualità, i delegati dei partner contraenti della (nuova) convenzione sulla qualità tra le associazioni dei fornitori di prestazioni e le associazioni degli assicuratori hanno redatto e adottato, consultando i delegati dei Cantoni rappresentati nel Comitato dell'ANQ, il concetto di sviluppo della qualità (in tedesco), il quale definisce compiti e competenze dell'ANQ, nonché il regolamento dei Comitati paritetici (PA58).

I PA58 garantiscono che la convenzione rispetti i requisiti legali ai sensi dell'art. 58a, cpv. 2, lett. b-g LAMal, come pure l'attuazione efficiente e il perfezionamento del concetto di sviluppo della qualità.

I compiti e le competenze dell'ANQ comprendono prestazioni amministrative, contenutistiche, coordinative e consultive. I compiti di coordinamento prevedono per esempio il rimborso di forfait definiti in funzione delle dimensioni dell'ospedale/della clinica (in base alle categorie della statistica dell'UST, risp. al numero di dimissioni) per i costi della verifica (audit). Questi forfait vengono stabiliti dal Comitato dell'ANQ.

I compiti e le competenze dell'ANQ nel quadro del concetto di sviluppo della qualità, nonché il regolamento dei PA58 vengono verificati regolarmente dai partner contraenti della convenzione e dal Co-

mitato dell'ANQ e, all'occorrenza, adeguati. Essi sono parte integrante del presente annesso nella loro versione in vigore.

### 3. Finanziamento

---

I disciplinamenti della convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ in materia di misurazione della qualità si sono rivelati efficaci. Al fine di integrare lo scopo dell'associazione, con il presente annesso questi disciplinamenti riguarderanno, in funzione delle nuovi basi legali, anche le nuove prestazioni dell'ANQ nel campo dei miglioramenti della qualità.

Il finanziamento della struttura dell'associazione è oggetto degli statuti, non della convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ, ed è assicurato dai contributi dei membri.

Le nuove prestazioni, risultanti dal passaggio di compiti dalle due convenzioni sulla qualità stipulate da H+, santésuisse e curafutura, e da H+ e CTM/assicuratori sociali, vengono finanziate conformemente a quanto menzionato nel presente annesso alla convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ:

- nel 2022, nel 2023 e nel 2024, le nuove prestazioni di cui alla cifra 2 vengono finanziate con i mezzi propri dell'ANQ. Fanno eccezione le prestazioni di consulenza esterne commissionate per i PA58;
- le prestazioni di consulenza esterne commissionate per i PA58 e volte all'introduzione e al perfezionamento del concetto di sviluppo della qualità vengono finanziate separatamente secondo l'onere dai partner delle due convenzioni sulla qualità (H+, santésuisse, curafutura, CTM);
- tra il 2022 e il 2024 compreso, per finanziare i settori delle misurazioni della qualità e dei miglioramenti della qualità non è previsto alcun aumento né dei contributi dei membri né degli importi forfetari per dimissione dei fornitori di prestazioni;
- dal 2025, il finanziamento di tutti i compiti dell'ANQ in relazione alle misurazioni della qualità e al miglioramento della qualità avverrà, come finora, tramite gli importi forfetari di cui agli articoli 12-15 e agli annessi 4, 5a e 5b della convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ. Dal 2025, nel quadro del processo di approvazione del preventivo il Comitato sottoporrà all'Assemblea dei membri un'analisi dell'intero spettro di prestazioni dell'ANQ con proposte di possibili adeguamenti sul fronte delle entrate e/o delle uscite. Secondo la decisione dell'Assemblea dei membri, potranno essere necessari adeguamenti dei compiti attuali e/o nuovi, come pure degli importi forfetari per dimissione. Un aumento di quest'ultimi verrà preso in considerazione soltanto se tutte le possibili alternative dovessero rivelarsi non appropriate e/o non praticabili;
- la determinazione del contributo dei fornitori di prestazioni all'ANQ nei settori medicina somatica acuta, riabilitazione e psichiatria è di competenza del Comitato dell'ANQ. Tale importo verrà fissato per un periodo di almeno due anni.

Berna, 13 aprile 2022



**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Presidente  
Isabelle Moret

Direttrice  
Anne-Geneviève Bütikofer





**santésuisse**

Presidente del Consiglio d'amministrazione  
Heinz Brand

Direttrice  
Verena Nold



**curafutura**

Presidente del Consiglio d'amministrazione  
Josef Dittli

Direttore  
Pius Zängerle



## **Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

Presidente  
Daniel Roscher

## **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Ambito Assicurazione invalidità

Vicedirettore  
Stefan Ritler


## **Suva**

Assicurazione militare

Direttore  
Stefan A. Dettwiler



**CDS**

  
Presidente  
Lukas Engelberger

  
Segretario generale  
Michael Jordi





**ANQ**

Presidente  
Thomas Straubhaar

Vicepresidente  
Martine Birrer